

COMUNE DI CASTEL DI IUDICA

ORDINANZA N. 5 DEL 14 FEB. 2014

Ordinanza adozione provvedimenti in focolaio di scrapie classica in applicazione al Reg.CE 727/2007 e Reg.UE n. 630/2013.

IL SINDACO

VISTA la propria Ordinanza n. 14 del 11/11/2013 con la quale è stato disposto il sequestro sanitario e sono state adottate le misure sanitarie in materia di TSE, previste dal Reg. Pol. Veterinaria e dal Regolamento CE 999/01 e s.m.i., a carico dell'allevamento ovicaprino ~~132837~~, sito in Castel di Iudica (CT) c.da Turcisi/Franchetto di cui è proprietario/detentore il Sig. B A G , nato a Catania il e residente in B Via ;

VISTO l'esito del Centro di Referenza Nazionale Encefalopatie Animali (CEA), trasmesso con nota dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta prot. n. 132810/2013 e 132837 del 10/10/2013, che ha confermato la positività per SCRAPIE;

VISTO il rapporto di prova n. 130/13/ES/LR del 25/10/13 emesso dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) relativo alla caratterizzazione molecolare dei ceppi di TSE dei piccoli ruminanti con il quale è stato accertato che trattasi di **SCRAPIE CLASSICA**;

VISTA la nota prot. 94900 del 17/12/2013 con la quale l'Assessorato Reg.le della Salute ha trasmesso il protocollo operativo per l'abbattimento selettivo degli ovini risultati genotipicamente sensibili alla Scrapie, giusto rapporto di prova dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia n. 123190 del 11/12/2013 recante il profilo genetico, determinato sui campioni di sangue prelevati in data 19/11/2013, di tutti gli ovini superiori a 3 mesi detenuti nell'allevamento ~~132834~~;

VISTA la richiesta di deroga in applicazione Reg. CE 727/2007 e Reg.UE n. 630/2013, avanzata in data 09/01/2014 dal Sig. B A G , nato a Catania il e residente in B Via A. ~~corso~~ 41, tendente ad ottenere il differimento della macellazione dei capi sensibili con destino delle carcasse per il consumo umano per un periodo massimo di tre anni dalla conferma del caso indice avvenuta il 24/09/2013;

VISTE le comunicazioni prot. n. 2467 del 09/01/2014 e n. 7036 del 20/01/2014 del Servizio Sanità Animale della ASP di Catania con le quali viene fornito all'Assessorato della Salute ed al Ministero della Salute il crono programma dei capi risultati sensibili alla scrapie classica da inviare allo stabilimento di macellazione nel corso del triennio 2014-2016 come meglio indicato negli allegati della nota prot.7036 del 20/01/2014;

VISTA la nota 0002418 del 06/02/2014 del Ministero della Salute con la quale viene approvato il cronoprogramma di macellazione dei capi sensibili nel triennio 2014-2016 ;

VISTO il T.U. LL.SS. approvato con R.D. 27.07.1934 n° 1265 e successive modifiche;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.1954, n.320;

VISTA la Legge 02/06/1988, n.218 in materia di indennizzi ed il D.M. 20/07/1989, n.298 recante il Regolamento di attuazione della predetta Legge successivamente modificato con D.M. n. 587 del 19/08/1996:

VISTA l'O.M. 10 maggio 1991 "Norme per la profilassi di malattie animali";

VISTO il D.M. 04.08.1997 recante misure integrative alla profilassi della Scrapie;

VISTA l' O.M. 26.03.1998, recante misure supplementari in allevamenti colpiti da Scrapie;

VISTO il D.M. 08/04/1999 "Norme per la profilassi della Scrapie negli allevamenti ovini e caprini";

VISTO IL Regolamento CEE 999/2001 e successive modifiche recante disposizioni per la prevenzione, controllo ed eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili;

VISTO in particolare il Regolamento UE n. 630/2013 del 28/06/2013 che modifica gli allegati del Reg. CE n. 999/2001;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 sul Nuovo Ordinamento delle Autonomie Locali;

VISTO il Reg. Cee n. 260/2003 del 12.02/2003;

VISTO il Reg. Cee n.1492/2004 del 22.08.2004;

VISTA la nota prot. n. D.G.S.A.F. 0018184-p del 24/09/2013 del Ministero della Salute recante le misure da adottare nei casi di Scrapie;

RITENUTO di dover disporre l'abbattimento dei capi i cui identificativi sono riportati negli elenchi allegati alla nota del servizio veterinario prot. n.41/sv del 13-02-2014 e di dover adottare le misure sanitarie finalizzate a contrastare la eventuale diffusione della Scrapie all'interno dello stesso allevamento o verso altri allevamenti,

ORDINA

Al Sig. Borzì Alfio Giovanni , meglio generalizzato in premessa, anche a ratifica delle misure già adottate dal Servizio Veterinario distrettuale con prot. n. 12/SV del 09/01/2014, di adempire e rispettare quanto segue:

1. Tutti gli ovini risultati geneticamente sensibili alla Scrapie e i caprini presenti in azienda, devono essere inviati alla macellazione nel rispetto del programma triennio 2014-2016 approvato dal Ministero della Salute con nota 0002418 del 06/02/2014 ed allegato alla presente ordinanza; Gli identificativi degli animali da abbattere vengono riportati negli elenchi di cui alla nota del Servizio Sanità Animale ASP Catania prot. 7036 del 06/02/2014;
2. Tutti gli animali abbattuti o macellati di età superiore a 18 mesi o ai quali siano spuntati due denti incisivi da adulto deve essere effettuato il prelievo di tronco encefalico a cura del Veterinario Ufficiale dello stabilimento di macellazione al fine di effettuare i test rapidi per la diagnosi delle TSE;
3. Tutti gli agnelli presenti nel focolaio dovranno essere inviati al macello senza preventiva genotipizzazione prima del raggiungimento del terzo mese di età;
4. I nuovi nati destinati alla rimonta devono essere obbligatoriamente sottoposti alle prove di genotipizzazione prima del compimento del terzo mese di età al fine di individuare i capi resistenti (maschi), semiresistenti (femmine) e quelli sensibili che dovranno essere avviati alla macellazione;

Inoltre in applicazione al Reg UE 630/2013 ai punti dal 4.1 al 4.6

5. l'azienda è sottoposta a un protocollo di sorveglianza intensificata delle TSE, compreso un test per individuare la presenza della TSE eseguito, conformemente ai metodi e ai protocolli di laboratorio di cui al capitolo C, parte 3, punto 3.2, dell'allegato X, su tutti gli animali di seguito elencati di età superiore a 18 mesi, eccettuati gli ovini del genotipo ARR/ARR:
 - a) animali macellati per il consumo umano,
 - b) animali morti o abbattuti nell'azienda, ma non abbattuti nel quadro di una campagna di eradicazione della malattia.
6. Nell'azienda possono essere introdotti soltanto i seguenti ovini:
 - a) ovini maschi del genotipo ARR/ARR;
 - b) ovini femmine portatrici di almeno un allele ARR e di nessun allele VRQ.
7. Nell'azienda possono essere utilizzati soltanto i seguenti montoni da riproduzione e il seguente materiale germinale ovino:
 - a) ovini maschi del genotipo ARR/ARR;
 - b) sperma di montoni del genotipo ARR/ARR;
8. Il movimento di animali dall'azienda è consentito ai fini della distruzione oppure è soggetto alle seguenti condizioni:
 - a) i montoni e le pecore del genotipo ARR/ARR possono essere spostati dall'azienda per ogni finalità, compresa la riproduzione, purché lo spostamento avvenga verso altre aziende sottoposte all'applicazione delle misure di cui al punto 2.2.2, lettera c) o d);
 - b) i seguenti animali possono essere spostati dall'azienda per essere inviati alla macellazione immediata per il consumo umano:
 - gli ovini portatori di almeno un allele ARR e, qualora lo Stato membro decida in tal senso, gli agnelli e i capretti di età inferiore ai tre mesi il giorno della macellazione;
 - oppure tutti gli animali, se lo Stato membro ha deciso l'applicazione della deroga dall'opzione 2 di cui al punto 2.2.2, lettera c) iii);
 - c) qualora lo Stato membro decida in tal senso, gli agnelli e i capretti possono essere spostati verso un'altra azienda, ubicata nel suo territorio, al solo scopo dell'ingrasso prima della macellazione, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:
 - l'azienda di destinazione non contiene ovini o caprini diversi da quelli destinati all'ingrasso prima della macellazione;
 - al termine del periodo di ingrasso, gli agnelli e i capretti provenienti dalle aziende soggette alle misure di eradicazione sono trasportati direttamente a un macello ubicato nel territorio dello stesso Stato membro, per essere macellati entro i dodici mesi di età.
9. Il movimento di materiale germinale dall'azienda è soggetto alle seguenti condizioni: lo Stato membro garantisce che dall'azienda non siano spediti sperma, embrioni e ovuli.
10. È vietato il pascolo comune di tutti gli ovini e i caprini dell'azienda con ovini e caprini di altre aziende durante il periodo delle nascite di agnelli e capretti.
Al di fuori di tale periodo, il pascolo comune è soggetto alle restrizioni che lo Stato membro stabilisce sulla base di una considerazione ponderata di tutti i fattori epidemiologici.
11. Nell'azienda siano effettuate le opportune disinfezioni con ipoclorito di sodio al 2% o con idrossido di sodio 1M;
12. Il latte ed i prodotti lattiero-caseari, come alimenti per uso umano non sono soggetti ad alcuna limitazione;

13. I sottoprodoti del latte non possono essere utilizzati come mangime per i ruminanti ad eccezione di quelli presenti in questa azienda, altresì possono utilizzati:
- Per l'alimentazione dei piccoli ruminanti in aziend;
 - In qualità di alimenti destinati ai non ruminanti limitatamente al territorio nazionale: le partite ed il relativo documento commerciale devono riportare la dicitura "non può essere utilizzato per l'alimentazione dei ruminanti". Inoltre l'uso e lo stoccaggio di alimenti per animali contenenti tali prodotti sono vietati nelle aziende agricole in cui siano presenti ruminanti.

Tutti gli ovicaprini detenuti in azienda restano sotto sequestro sanitario, con divieto di movimentazione, e affidati alla custodia, ai sensi dell'art. 334 e 335 del codice penale, della Sig. B. A. G. , generalizzato in premessa.

DELEGA

Il Responsabile dell' Unità Operativa di Sanità Pubblica Veterinaria del Distretto di Palagonia a:

- autorizzare, ai sensi dell'art.14 del Reg. Pol. Vet. approvato con D.P.R. 8/2/54 N.320, e successive modificazioni, lo spostamento degli animali dal predetto allevamento per la macellazione in vincolo sanitario e con la documentazione prevista dalle vigenti normative.

Salvo che il fatto non costituisca reato, la mancata osservanza alle prescrizioni della presente ordinanza, costituisce violazione dell'art. 358 del T.U.LL.SS. R.D. n. 1265 del 27/07/1934 sanzionato dall'art. 16, comma 1, del D.L. 22/05/1999, n. 196.

Avverso la presente ordinanza, in ottemperanza delle vigenti normative, si può ricorrere, entro i termini previsti, al Tribunale Amministrativo sezione di Catania (TAR) o in alternativa è concesso ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Il Servizio Veterinario dell' ASP di Catania, i Vigili Urbani e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

la notifica della presente al Sig. B. A. G. , e la trasmissione di un copia completa degli estremi di notifica al Servizio Veterinario dell'ASP di Catania Distretto di Palagonia, al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ASP di Catania che curerà la trasmissione al Ministero della Salute come indicato nella nota prot. 0002418 del 06/02/2014-DGSAF Dipartimento della Sanità Pubblica Veterinaria, della Sicurezza Alimentare e degli organi collegiali per la tutela della Salute.

La presente ordinanza si compone di numero 3 (tre) pagine, timbrate e siglate.



**IL SINDACO
Geom. Giuseppe Grasso**

IL SINDACO

ATTO DI NOTIFICA

L'anno _____ giorno _____ del mese di _____ in _____

Il sottoscritto _____, con la qualifica di _____

ha notificato e dato copia del presente atto al Sig. _____

nato a _____ il _____ domiciliato a _____

via _____ n. _____

FIRMA PER RICEVUTA

IL NOTIFICATORE